



PROCEDURA PER IL PRIMO CONFERIMENTO DI  
CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE DEL TERMINALE  
FSRU ITALIA S.r.l. PER IL PERIODO COMPRESO TRA  
GLI ANNI TERMICI 2023/24 – 2043/44



## Indice

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>OGGETTO DELLA PROCEDURA</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>DESCRIZIONE DEL TERMINALE</b>	<b>7</b>
	<i>3.1 RICEZIONE, ORMEGGIO E DISCARICA DELLE NAVI METANIERE</i>	<i>7</i>
	<i>3.2 STOCCAGGIO</i>	<i>7</i>
	<i>3.3 RIGASSIFICAZIONE</i>	<i>7</i>
	<i>3.4 RECUPERO BOIL-OFF GAS (BOG)</i>	<i>8</i>
	<i>3.5 CORREZIONE GAS FINALE</i>	<i>8</i>
	<i>3.6 IMMISSIONE DI GAS NELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO SNAM RETE GAS</i>	<i>8</i>
	<i>3.7 SERVIZI AUSILIARI</i>	<i>8</i>
	<i>3.8 SISTEMI DI CONTROLLO E SICUREZZA</i>	<i>9</i>
	<i>3.9 LA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DEL TERMINALE</i>	<i>9</i>
	<i>3.10 MANUALI DEL TERMINALE</i>	<i>10</i>
<b>4.</b>	<b>PROCESSO DI PRIMO CONFERIMENTO DI CAPACITÀ</b>	<b>11</b>
	<i>4.1 OGGETTO DEL CONFERIMENTO</i>	<i>12</i>
	<i>4.2 REQUISITI</i>	<i>12</i>
	<i>4.3 CRITERI DI CONFERIMENTO</i>	<i>15</i>
	<i>4.4 CAPACITÀ CHE VIENE RESA DISPONIBILE ALL'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE PER IL CONFERIMENTO A TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL TIRG</i>	<i>19</i>
<b>5.</b>	<b>RILOCAZIONE DEL TERMINALE</b>	<b>22</b>
<b>6.</b>	<b>MODALITÀ E PROCEDURE DI ABILITAZIONE DI NAVI METANIERE ALLA DISCARICA</b>	<b>23</b>
	<i>6.1 REQUISITI PER L'ACCETTAZIONE DELLE NAVI METANIERE</i>	<i>23</i>
	<i>6.2 PROCEDURE DI COMPATIBILITÀ E VERIFICA DI ACCETTAZIONE CON DISCARICA DI PROVA</i>	<i>23</i>
<b>7.</b>	<b>PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL E DELLA RIGASSIFICAZIONE</b>	<b>25</b>
	<i>7.1 PROPOSTA DI PROGRAMMA RELATIVA AL MESE M+1</i>	<i>25</i>
	<i>7.2 PROPOSTA DI PROGRAMMA RELATIVA AI MESI M+2 E M+3</i>	<i>27</i>
	<i>7.3 GARANZIA A COPERTURA DEL MANCATO RISPETTO DEL PROGRAMMA DI CONSEGNA DEL GNL</i>	<i>27</i>
	<i>7.4 RIPROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL</i>	<i>28</i>
	<i>7.5 LA PROGRAMMAZIONE DELLE RICONSEGNE</i>	<i>29</i>



7.6	CONSUNTIVO GIORNALIERO DI RICONSEGNA	31
7.7	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA MENSILE DI RICONSEGNA E DEL CONSUNTIVO GIORNALIERO DI RICONSEGNA	31
7.8	RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE	32
7.9	PROGRAMMAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO	32
<b>8.</b>	<b>RICEZIONE, STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE DEL GNL</b>	<b>34</b>
8.1	GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA DELLE CONSEGNE DI GNL	34
8.2	MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITÀ	37
8.3	CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE	39
<b>9.</b>	<b>QUALITÀ DEL GNL CONSEGNATO E DEL GAS RICONSEGNA</b>	<b>42</b>
9.1	QUALITÀ DEL GNL CONSEGNATO	42
9.2	QUALITÀ E PRESSIONE DEL GAS IMMESSO IN RETE	43
<b>10.</b>	<b>PROCEDURE E OPERAZIONI DI CONSEGNA DEL GNL E DI RICONSEGNA DEL GAS NATURALE</b>	<b>45</b>
10.1	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL GNL ED ALLA RICONSEGNA DEL GAS NATURALE	45
10.2	NORMATIVA FISCALE E DOGANALE	46
<b>11.</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI</b>	<b>49</b>
11.1	IMPATTO DEGLI INTERVENTI SUL CORRISPETTIVO DI AGGIUDICAZIONE	50
<b>12.</b>	<b>TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI PRIMO CONFERIMENTO</b>	<b>51</b>
<b>13.</b>	<b>FORZA MAGGIORE</b>	<b>52</b>
13.1	EFFETTI	53
13.2	NOTIFICA	53
13.3	IMPATTO SUI CORRISPETTIVI DI RIGASSIFICAZIONE	54
<b>14.</b>	<b>INFORMAZIONI</b>	<b>55</b>



## 1. Introduzione

La presente procedura applicativa per il conferimento di capacità di rigassificazione (di seguito: Procedura) è predisposta da FSRU Italia S.r.l. (di seguito: FSRU Italia o Terminale) ai sensi dell'art. 5, comma 5.8 del Testo integrato in materia di adozione di garanzie di Libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di seguito: TIRG) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 660/2017/R/gas e s.m.i.

FSRU Italia rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3.1 del TIRG, di seguito riportate:

- descrizione generale del Terminale e caratteristiche tecniche degli elementi di cui è composto;
- capacità di rigassificazione complessiva del Terminale, capacità conferita e capacità disponibile, con un orizzonte temporale di venti anni, nonché i relativi aggiornamenti;
- modalità e procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla scarica di GNL presso il Terminale;
- specifiche di qualità del GNL per l'accettazione;
- prestazioni di eventuali impianti del Terminale per la correzione della qualità del GNL fuori specifica e costi del relativo servizio;
- indicazioni riguardanti gli adempimenti autorizzativi e doganali e relative procedure che devono essere assolti ai fini della consegna del GNL dal soggetto utilizzatore del Terminale, titolare di capacità di rigassificazione ai sensi della presente Procedura (di seguito: Utente);
- indicazione dei vincoli, norme e costi portuali rilevanti ai fini della consegna del GNL presso il Terminale;
- elenco delle navi metaniere abilitate alla scarica;
- modalità con le quali FSRU Italia ripartisce i consumi di gas naturale dell'impianto e il gas di boil-off fra gli utenti del terminale e andamento storico degli stessi;



- corrispettivo base d'asta applicabile per il servizio di rigassificazione relativo al periodo di conferimento di 20 anni a partire dall'anno termico 2023/24 e fino all'anno termico 2043/44. Più in particolare, come precisato nei successivi paragrafi, gli impegni di pagamento dei soggetti assegnatari di capacità di cui alla presente Procedura sono individuati tenuto conto di un corrispettivo base d'asta pari alla somma di:

- o un corrispettivo unitario di capacità di rigassificazione definito per l'intero periodo di conferimento, annualmente rivalutato sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari (di seguito: "Corrispettivo fisso"), pari a:

$$\text{Corrispettivo fisso} = C_r * \beta$$

Dove

$C_r$  è il corrispettivo unitario di capacità di rigassificazione pari a 10,320 €/m<sup>3</sup>liq/anno;

$\beta$  è un coefficiente che varia in funzione dell'intervallo temporale all'interno del periodo di conferimento di 20 anni termici, pari a (i) 1 dall'anno di entrata in esercizio del Terminale fino all'anno della sua rilocazione; (ii) 1,25 per il periodo compreso dall'anno di entrata in esercizio del Terminale in esito alla sua rilocazione ed il settimo anno successivo e (iii) 1,1 per il periodo compreso dall'ottavo anno successivo alla rilocazione del Terminale fino al termine del periodo di conferimento.

- o un corrispettivo unitario di capacità di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti nel punto di entrata interconnesso con il Terminale, applicata alla capacità di trasporto di cui al paragrafo 8.3.4, pari a 1,284901 €/a/Smc/g per l'intero periodo di conferimento e annualmente rivalutato sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari (di seguito: "Cpe").



## **2. Oggetto della Procedura**

La presente Procedura disciplina i criteri e le modalità di primo conferimento da parte di FSRU Italia di capacità di rigassificazione relativa ad un periodo di 20 anni a partire dall'anno termico 2023/24 e fino all'anno termico 2043/44, non inclusivo dell'anno termico 2026/2027 (di seguito: Periodo di Conferimento) presso il Terminale di Piombino (di seguito: Terminale).

Più in particolare la Procedura disciplina:

- descrizione del Terminale (par. 3);
- modalità e termini del processo di primo conferimento di capacità (par. 4);
- previsioni relative all'eventuale rilocazione del Terminale (par. 5);
- modalità e procedure per l'abilitazione delle navi metaniere (par. 6);
- programmazione delle consegne del GNL e della riconsegna (par. 7);
- ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL (par. 8);
- qualità del GNL consegnato e del gas riconsegnato (par. 9);
- procedure e operazioni di consegna del GNL e di riconsegna del gas naturale (par. 10);
- programmazione e gestione delle manutenzioni del Terminale (par.11);
- tempistiche del processo di primo conferimento (par. 12);
- forza maggiore (par. 13).

Per quanto non esplicitamente definito nella presente Procedura trovano applicazione le pertinenti deliberazioni ARERA (in particolare, il TIRG) ovvero il Codice di rigassificazione FSRU Italia, come approvato dall'Autorità.



### **3. Descrizione del Terminale**

Il Terminale, ubicato nel porto di Piombino è costituito da impianti offshore ed onshore. La componente offshore è un impianto di rigassificazione del tipo FSRU (*Floating Storage and Regassification Unit*) ormeggiato ad una parte onshore composta da una banchina appositamente attrezzata, le *facilities* di ormeggio, un sistema di sicurezza e antincendio e l'interconnessione dell'FSRU con la rete dei metanodotti, quest'ultima composta da manichette ad alta pressione per l'invio in rete del GNL rigassificato. La gestione delle attività offshore potrà essere in capo ad un operatore diverso da FSRU Italia (di seguito: Operatore).

Sono descritte nel seguito le principali sezioni del Terminale.

#### **3.1 Ricezione, ormeggio e scarica delle Navi Metaniere**

Il Terminale può ricevere GNL da navi metaniere che, ai sensi della presente Procedura possono effettuare scariche presso il Terminale (di seguito: Navi Metaniere) con capacità compresa tra 7.500 m<sup>3</sup>liq e 175.000 m<sup>3</sup>liq (o equivalenti alla classe denominata "New Panamax"). Il GNL, proveniente dalle Navi Metaniere, è scaricato nei serbatoi di stoccaggio del Terminale con una portata massima di scarica pari a 9.000 m<sup>3</sup>liq/ora.

#### **3.2 Stoccaggio**

Il Terminale è dotato di quattro serbatoi di contenimento di GNL di tipo a membrana. La capacità di stoccaggio operativa è pari a 167.818 m<sup>3</sup>liq. Il GNL è stoccato nei serbatoi ad una temperatura di circa -161 °C e ad una pressione di 0,7 bar.

#### **3.3 Rigassificazione**

Il GNL pressurizzato dalle pompe di spinta viene convogliato in tre treni di vaporizzazione (di cui uno di riserva) ciascuno dei quali è costituito da vaporizzatori di tipo "shell tube" acqua di mare/LNG.

La capacità di rigassificazione giornaliera nominale di due treni di vaporizzazione è pari a 12,893 MSm<sup>3</sup>/giorno.



Compatibilmente con la capacità di ricezione massima della rete, è inoltre possibile utilizzare il terzo treno di vaporizzazione per sopperire a potenziali riduzioni temporanee di capacità di vaporizzazione.

### ***3.4 Recupero Boil-Off Gas (BOG)***

Il BOG generato nei serbatoi di GNL viene raccolto nel collettore del BOG il quale, in funzione delle condizioni operative del Terminale, può essere convogliato verso (i) la Nave Metaniera, per mezzo del braccio di ritorno del vapore (durante le operazioni di scarico di GNL) (ii) l'impianto per l'utilizzo del Gas come combustibile per la produzione di energia elettrica (iii) il ricondensatore, per mezzo del compressore del BOG, (iv) la Gas Combustion Unit (GCU) e (v) l'atmosfera, esclusivamente in situazioni di emergenza. Le quantità trasferite a bordo della Nave metaniera vengono misurate in accordo alla procedura descritta nel documento del GIIGNL "LNG Transfer Handbook" pubblicato sul sito internet FSRU Italia.

### ***3.5 Correzione gas finale***

Con riferimento al periodo successivo alla rilocazione del Terminale di cui al successivo paragrafo 5, il Terminale sarà dotato di un sistema di correzione del gas finale con lo scopo di mantenere l'Indice di Wobbe del gas rigassificato a valori compatibili con le specifiche di qualità della rete di trasporto, garantendo l'intercambiabilità del GNL rigassificato con il gas naturale trasportato.

### ***3.6 Immissione di gas nella rete nazionale di trasporto Snam Rete Gas***

A valle della vaporizzazione e dopo aver effettuato le misure di qualità e quantità rispettivamente mediante gascromatografi e contatori ad ultrasuoni, il gas viene immesso nella rete di Snam Rete Gas (di seguito: SRG) mediante l'ausilio di manichette ad alta pressione. Le caratteristiche di qualità e quantità del gas immesso in rete vengono monitorate in continuo anche dal dispacciamento di Snam Rete Gas.

### ***3.7 Servizi ausiliari***

La sezione sistemi ausiliari comprende tutte le attività di supporto al processo principale senza le quali l'impianto non potrebbe funzionare.



In particolare, il Terminale è dotato di 4 generatori principali e di 1 generatore di backup d'emergenza funzionali alla fornitura di energia elettrica per tutti i servizi del Terminale (compresa la parte impiantistica di terra).

Non è prevista la fornitura di energia elettrica dalla rete.

La FSRU è inoltre dotata di una unità di combustione denominata GCU utilizzata per smaltire fino a 4,5 tonnellate/ora di BOG in eccesso se non può essere ricondensato o consumato nei motori principali.

### ***3.8 Sistemi di controllo e sicurezza***

La rigassificazione del GNL è controllata a bordo della FSRU da una sala di controllo centralizzata con un sistema automatico a sua volta suddiviso in (i) sistema di controllo distribuito (DCS), per l'acquisizione, l'elaborazione e la regolazione dei parametri di processo e monitoraggio dell'impianto e (ii) sistema di blocco in caso di emergenza (ESD), per l'esecuzione delle sequenze di arresto e blocco delle apparecchiature dell'impianto in caso di emergenza.

FSRU Italia provvede alla manutenzione del Terminale in conformità agli standard propri di un operatore prudente e ragionevole.

### ***3.9 La capacità di rigassificazione del Terminale***

La capacità di rigassificazione dell'impianto viene individuata in relazione al numero di approdi effettuabili presso il Terminale e alla capacità massima rigassificabile espressa in volume di GNL.

Con riferimento al numero di approdi effettuabili, la durata delle operazioni di ormeggio, discarica e disormeggio di una Nave metaniera al pontile, consentono al più un approdo per ogni giorno di funzionamento del Terminale.

Con riferimento alla capacità massima rigassificabile, tenuto conto dei necessari margini operativi di sicurezza di un terminale di rigassificazione, l'assetto impiantistico consente una capacità massima garantita di 21.490 m<sup>3</sup>liq/g di GNL (di seguito: Cd).

Pertanto, la capacità di rigassificazione del Terminale su base annuale risulta pari a 21.490 m<sup>3</sup>liq/g moltiplicata per i giorni di funzionamento del Terminale in ciascun Anno Termico.



Qualora le opportune variazioni dell'assetto impiantistico lo consentano, FSRU Italia si riserva la facoltà di modificare in aumento la capacità massima di rigassificazione, con conseguente possibile aumento della capacità di rigassificazione conferibile.

### **3.10 Manuali del Terminale**

L'Utente e l'Operatore (di seguito: Parti) devono conformarsi alle disposizioni contenute nei manuali del Terminale; l'Utente deve altresì provvedere che le navi metaniere e gli armatori si conformino ai manuali del Terminale stessi. In particolare, ai fini dell'effettuazione della scarica, l'Utente è tenuto ad attraccare ed effettuare la scarica presso il Terminale esclusivamente con una Nave metaniera disponga del certificato SIRE - *Ship Inspection Report* rilasciato da non più di 12 mesi.

FSRU Italia rende disponibile sul proprio sito internet la documentazione relativa alle procedure e operazioni funzionali alla scarica del GNL presso il Terminale, ivi inclusi i manuali del Terminale e il documento "*Information and regulation booklet*" di cui al successivo paragrafo 5. FSRU Italia si riserva la possibilità di aggiornare i sopracitati documenti anche in caso di nuove disposizioni delle autorità competenti, dandone opportuna informativa ai soggetti interessati.



#### **4. Processo di primo conferimento di capacità**

Il processo di primo conferimento di capacità di rigassificazione è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo continuativo che include:

- a) la scarica del GNL consegnato, incluse le operazioni di collegamento delle manichette criogeniche scarica, la rilevazione delle caratteristiche qualitative del GNL scaricato, la riconsegna (se richiesta e se disponibile) di vapori di Boil-off a bordo Nave. Non sono incluse le operazioni di ormeggio/disormeggio e le pratiche doganali per l'importazione del GNL;
- b) lo stoccaggio operativo, inteso come lo stoccaggio necessario a trasformare le quantità di GNL consegnato in modo "discreto" in un flusso continuo di gas in un determinato periodo di tempo, in funzione della produzione del Terminale;
- c) la rigassificazione del GNL: tale servizio non comporta l'obbligo di riconsegnare lo stesso GNL scaricato al Terminale ma semplicemente l'obbligo di riconsegna di quantità di gas naturale equivalenti in termini energetici, dedotti consumi e perdite, al punto di riconsegna (di seguito: Punto di Riconsegna). Per Punto di Riconsegna si intende il punto di entrata della rete nazionale di trasporto in corrispondenza del Terminale (di seguito: Punto di Entrata) ovvero il punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della rete nazionale di trasporto (di seguito: PSV);
- d) il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il Punto di Entrata dei quantitativi di GNL rigassificati presso il Terminale: tali quantitativi sono resi disponibili dal Terminale a Snam Rete Gas, che li prende in consegna ai fini della riconsegna agli Utenti nell'ambito del servizio di trasporto.

FSRU Italia conferisce capacità di rigassificazione di tipo continuativo associata a periodi temporali funzionali alle operazioni di ormeggio, scarica e fine dell'ormeggio di una Nave Metaniera presso il Terminale (Slot).

La capacità di rigassificazione associata ad uno Slot è pari a 171.920 m<sup>3</sup>liq, come pubblicata sul sito internet di FSRU Italia.

Il conferimento di capacità di rigassificazione implica il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'erogazione del Servizio di rigassificazione.



#### **4.1 Oggetto del conferimento**

Oggetto del conferimento è la capacità di rigassificazione presso il Terminale, espressa in  $m^3liq/giorno$ , per un periodo di durata pari al Periodo di Conferimento (20 Anni Termici). Non è oggetto di conferimento nell'ambito della presente Procedura la capacità di rigassificazione relativa all'Anno termico 2026-2027, come meglio precisato nel successivo paragrafo 5.

Contestualmente alla pubblicazione sul sito internet di FSRU Italia della presente Procedura, FSRU Italia pubblica la capacità annua, espressa in  $m^3liq$ , disponibile per il conferimento in ciascun Anno Termico compreso nel Periodo di Conferimento (di seguito: Capacità Offerta).

I soggetti interessati hanno la possibilità di trasmettere a FSRU Italia manifestazioni di interesse per prodotti di durata inferiore al Periodo di Conferimento, da predisporre secondo l'Allegato [...] e da trasmettere alla casella di posta elettronica [...] entro [...].

Tenuto conto della capacità residua disponibile a valle del conferimento di cui alla presente Procedura, FSRU Italia effettuerà successive procedure di conferimento secondo modalità approvate dall'Autorità per prodotti di capacità definiti sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, dandone informativa ai soggetti interessati con congruo anticipo

#### **4.2 Requisiti**

Possono partecipare ai processi di conferimento di capacità di cui alla presente Procedura i soggetti che hanno provveduto a trasmettere:

- entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di [...] un "rating creditizio" relativo all'indebitamento a lungo termine, fornito da primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings, pari ad almeno:
  - Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure
  - BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure
  - BBB- se fornito da Fitch Ratings,



inviando attestazione di rating alla casella di posta [conferimento@snam.it](mailto:conferimento@snam.it) al fine di consentire a FSRU Italia le opportune verifiche di merito.

Qualora il criterio di cui al presente paragrafo (“rating creditizio”) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente ai sensi dell’articolo 2362 del Codice Civile, quest’ultimo dovrà presentare a FSRU Italia una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante accompagnata da una copia dell’attestazione di rating che esprima l’impegno, da parte della stessa, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti di FSRU Italia in nome e per conto del soggetto richiedente. Il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato [...] della presente Procedura.

In alternativa, il soggetto richiedente deve presentare adeguate garanzie finanziarie secondo le modalità ed i modelli di cui all’Allegato [...] alla presente Procedura, per un importo pari al 36% del massimo corrispettivo annuo del maggiore degli impegni relativi ad un Anno Termico oggetto di richiesta, maggiorati del 100% degli impegni relativi ai corrispettivi di trasporto di cui al paragrafo 8.3.4. Nel caso in cui in un Anno Termico risultino impegni per un numero di Slot pari o inferiore a 3, il soggetto richiedente deve presentare garanzie finanziarie per un importo pari al 100% degli impegni associati a tali Slot, maggiorati del 100% degli impegni relativi ai corrispettivi di trasporto di cui al paragrafo 8.3.4. Ai fini dell’individuazione degli impegni dei soggetti partecipanti alla presente Procedura, si considera un corrispettivo unitario associato ai quantitativi contrattuali di GNL pari alla Corrispettivo fisso maggiorato del premio unitario di cui al successivo paragrafo 4.3.1 e del corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti nel punto di entrata interconnesso con il Terminale (Cpe) come definiti al precedente paragrafo 1.

- entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di [...] il Contratto di Rigassificazione, redatto come da modello pubblicato da FSRU Italia sul proprio sito internet e debitamente firmato. L’entrata in vigore e l’efficacia del Contratto di Rigassificazione, a prescindere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di FSRU Italia, sono subordinate (e quindi sospensivamente condizionate) alla definizione degli impegni di capacità di rigassificazione (quantità e durata) di cui alla presente Procedura, nonché



all'attestazione/verifica dei requisiti ivi previsti. Pertanto, la decorrenza del Contratto di Rigassificazione, a prescindere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di FSRU Italia corrisponderà a quella della decorrenza della Capacità di rigassificazione in esito alla presente Procedura;

- la dichiarazione circa: (i) la disponibilità di Navi metaniere autorizzate da FSRU Italia per la scarica presso il Terminale ovvero (ii) l'impegno a consegnare il GNL mediante Navi metaniere compatibili con le specifiche del Terminale, come rese disponibili sul sito internet di FSRU Italia. Nella casistica sub (ii) il soggetto richiedente si assume il rischio del mancato buon esito delle procedure di autorizzazione della Nave metaniera;
- nel caso in cui il soggetto richiedente non sia Utente del servizio di trasporto ovvero non abbia aderito al Codice di Rete di Snam Rete Gas quale operatore al PSV, l'indicazione di uno o più Utenti del servizio di trasporto cui ripartire gli interi quantitativi di gas di competenza ai fini della consegna all'impresa di trasporto.

Ai fini dell'utilizzo delle capacità conferite, i soggetti titolari di capacità di rigassificazione devono attestare di disporre dell'autorizzazione del Ministero competente per la rigassificazione dei volumi di gas oggetto dei contratti di importazione di durata superiore all'anno soggetti all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n°164/00.

Nel caso in cui la sopracitata autorizzazione sia soddisfatta, anche indirettamente, da società controllante il /controllata dal soggetto richiedente ovvero da società controllata dalla medesima controllante del soggetto richiedente, quest'ultimo dovrà presentare idonea attestazione secondo il modello di cui all'Allegato [...].

Tutti i soggetti che richiedono l'accesso al servizio sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Terminale. Ove risultasse il mancato possesso di tale autorizzazione, la capacità conferita non potrà essere oggetto di programmazione/cessione da parte dell'Utente, fermo restando il pagamento di tutti gli oneri connessi a tale capacità e l'applicazione del meccanismo di rilascio previsto ai sensi del successivo paragrafo 4.4. In tali casi, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, non sarà riconosciuto nessun corrispettivo in caso di vendita della capacità a terzi.



Ove ne ricorrano i presupposti, il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000), attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Terminale.

### **4.3 Criteri di conferimento**

#### **4.3.1 Presentazione delle offerte**

Il soggetto richiedente in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.2 deve trasmettere una richiesta di accesso alla Capacità Offerta per mezzo del modulo Allegato [...] alla presente Procedura indicando per la totalità degli Slot richiesti relativi a tutti gli Anni Termici del periodo il premio unitario di acquisto (di seguito: Richiesta di Conferimento) aggiuntivo al corrispettivo base d'asta, pari alla somma del Corrispettivo fissa e del corrispettivo unitario di capacità di trasporto (Cpe) di cui al precedente paragrafo 1.

Il premio unitario di acquisto è espresso in [€/m<sup>3</sup>liq] arrotondato alla sesta cifra decimale, e non può essere inferiore allo zero. Detto corrispettivo non include l'IVA. Il premio unitario nel corso del Periodo di conferimento è oggetto di rivalutazione annua sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari.

Le Richieste di Conferimento dovranno interessare tutti gli Anni Termici del Periodo di Conferimento (20 Anni Termici) e contenere lo stesso numero di Slot per ciascun Anno Termico.

La Richiesta di Conferimento, pena l'esclusione dalla presente Procedura, deve pervenire da parte dei soggetti richiedenti tramite consegna di un unico plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a conferma dell'autenticità della chiusura originale da persona munita dei poteri di rappresentanza di cui all'Allegato [...], riportante all'esterno la dicitura "PROCEDURA APPLICATIVA PER IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE DEL TERMINALE OFFSHORE DI FSRU ITALIA S.r.l." e l'indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, del numero di telefono e dell'indirizzo e-mail del mittente.

Il soggetto richiedente dovrà inserire obbligatoriamente all'interno del plico la BUSTA N°1 e la BUSTA N°2, come di seguito descritte, ciascuna delle quali dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a conferma dell'autenticità della chiusura originale, da persona munita dei poteri di rappresentanza di cui all'Allegato [...].



La BUSTA N° 1 dovrà riportare esternamente la dicitura DOCUMENTAZIONE e la ragione sociale dell'offerente, e contenere la fotocopia di un documento di identità valido della persona che firma la Richiesta di Conferimento, nonché:

- le dichiarazioni e gli impegni nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.2 della presente procedura;
- individuazione di un referente quale destinatario di tutte le comunicazioni previste per lo svolgimento della presente procedura, con precisazione del numero di telefono ed indirizzo e-mail, al quale/ai quali (anche alternativamente tra loro) verranno validamente inviate le comunicazioni trasmesse da FSRU Italia (Allegato [...]);
- dichiarazione che la società richiedente al momento della presentazione dell'offerta non è assoggettata a procedura concorsuale o di liquidazione, né ad azioni di recupero credito (Allegato [...]);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario (Allegato [...]).

La BUSTA N°2 dovrà riportare esternamente la dicitura OFFERTA ECONOMICA e la ragione sociale dell'offerente, e contenere la Richiesta di Conferimento predisposta per mezzo del modulo Allegato [...] alla presente procedura.

Il plico dovrà, a pena di esclusione, essere consegnato nei giorni dal [...] presso [...].

Laddove il soggetto interessato intenda recapitare l'offerta con consegna diretta tramite proprio dipendente, quest'ultimo dovrà presentarsi munito di documento identificativo in corso di validità.

Il recapito del plico oltre i termini e gli orari sopra indicati non verrà accettato, senza che alcuna responsabilità possa essere per questo ascritta a FSRU Italia. Il soggetto interessato che si avvalga per la consegna di corrieri non potrà giustificare il ritardo nel recapito imputandolo a detti soggetti.

All'atto della consegna del plico, il personale incaricato della ricezione:



- in caso di recapito a mezzo di dipendente della società partecipante, fotocopierà il documento di identità della persona fisica recapitante rilasciando apposita ricevuta, sottoscritta dal dipendente che prenderà in consegna quel plico (Allegati [...]);
- in caso di utilizzo di corrieri, rilascerà apposita ricevuta, sottoscritta dal dipendente che prenderà in consegna quel plico (Allegati [...]).

La ricevuta costituisce l'unico documento valido per attestare la data e l'ora di consegna del plico. Non saranno pertanto considerate pervenute le Richieste di Conferimento per le quali non sia stata rilasciata la suddetta ricevuta.

Saranno escluse e ritenute non valide ai fini della presente Procedura, sia le Richieste di Conferimento pervenute oltre il termine ultimo di consegna dei plichi così come sopra indicato, sia quelle pervenute non complete o non conformi alle modalità di cui al presente documento (a titolo non esaustivo, ma semplicemente esplicativo, buste non sigillate, documenti non sottoscritti, ovvero mancata presentazione della fotocopia del documento identificativo di chi le sottoscrive). Saranno escluse altresì le offerte non irrevocabili, ovvero sottoposte a condizione.

La Richiesta di Conferimento deve essere predisposta utilizzando i modelli allegati alla presente Procedura; il mancato utilizzo di tali modelli costituirà motivo di non conformità della documentazione con automatica esclusione dalla Procedura.

Resta inteso che una Richiesta di Conferimento, una volta trasmessa, è da intendersi definitiva e non potrà essere revocata o dichiarata nulla da parte del soggetto richiedente.

Le attività afferenti al controllo dei requisiti di partecipazione, alla tabulazione delle Richieste di Conferimento e alla conseguente assegnazione saranno effettuate da una Commissione nominata da FSRU Italia. In data [...] a partire indicativamente dalle ore [...] tale Commissione, il cui segretario sarà [...], si riunirà presso [...]. La Commissione aprirà i plichi sigillati pervenuti dagli offerenti nel rispetto delle previsioni di cui alla presente Procedura, verificherà la presenza di entrambe le BUSTE N° 1 e N° 2 e che tutte le buste presentate siano chiuse e riportanti all'esterno le corrette diciture. Solo in caso di esito positivo di tali verifiche la Commissione aprirà la BUSTA N° 1 di ciascun offerente e procederà alla verifica della completezza e della conformità della documentazione ivi contenuta.



In seguito, la commissione aprirà la BUSTA N° 2 di ciascun offerente di cui sia stata verificata e ammessa la documentazione contenuta nella BUSTA N° 1.

Qualora in sede di apertura delle Richieste di Conferimento fosse riscontrata documentazione incompleta o non conforme a quanto previsto dalla presente Procedura, la Richiesta di Conferimento non sarà considerata al fine dell'assegnazione di cui alla Procedura in quanto non ammissibile.

#### 4.3.2 Meccanismo di assegnazione della capacità ad asta aperta ascendente

La Capacità offerta viene conferita ad un prezzo e per una quantità determinata mediante il meccanismo di assegnazione ad asta aperta ascendente.

A tal fine, possono essere previsti livelli di prezzo crescenti corrispondenti a incrementi del premio unitario pari a 0,1032 €/m<sup>3</sup>liq/anno e la possibilità per i soggetti richiedenti di indicare per ogni livello di prezzo un numero di Slot compreso tra zero e la Capacità offerta. A livelli di prezzo crescenti devono essere associate Richieste di Capacità per quantitativi non crescenti.

.FSRU Italia provvede a combinare le Richieste di Conferimento ritenute accettabili ai sensi della presente Procedura con la Capacità offerta secondo le seguenti modalità:

- a. le Richieste di Conferimento saranno ordinate per incrementi successivi del livello di prezzo;
- b. le Richieste di Conferimento sono assegnate al livello di prezzo per il quale risulti verificata la condizione di capacità complessivamente richiesta pari ovvero inferiore alla Capacità offerta;
- c. il corrispettivo di aggiudicazione è pari alla somma del premio unitario in esito all'assegnazione di cui alla lettera b) e del corrispettivo base d'asta (pari alla somma del Corrispettivo fisso e del corrispettivo unitario di capacità di trasporto (Cpe) di cui al precedente paragrafo 1) (di seguito: Corrispettivo di aggiudicazione).

#### 4.3.3 Esiti dell'assegnazione

In data [...] FSRU Italia, comunicherà a ciascun soggetto richiedente la capacità di rigassificazione effettivamente assegnata unitamente al Corrispettivo di Aggiudicazione, secondo quanto descritto nel presente paragrafo.



#### 4.3.4 *Processo di distribuzione della capacità e richieste di rimodulazione temporale della capacità conferita*

Il processo di distribuzione della capacità, per associare ad ogni Slot che risulta conferito ad esito della presente Procedura a date di calendario relative ad un Anno Termico, è effettuato secondo termini e modalità rese disponibili da FSRU Italia con congruo anticipo rispetto alla decorrenza del relativo Anno Termico, e considerando, nel caso pervengano più richieste di associazione al medesimo Slot, i criteri di priorità di cui all'assegnazione delle Capacità Offerta di cui al presente paragrafo.

Resta inteso che nella scelta della distribuzione della capacità disponibile, i soggetti aggiudicatari di capacità saranno tenuti a garantire una distribuzione degli Slot conferiti che sia la più uniforme possibile nei vari mesi all'interno dell'Anno Termico, secondo delle disposizioni che FSRU Italia pubblicherà sul proprio sito internet con congruo anticipo.

Gli Utenti assegnatari di capacità ai sensi del presente paragrafo hanno altresì la facoltà di richiedere la decorrenza del servizio, totale o parziale, a far data dall'entrata in esercizio del Terminale nel rispetto della capacità complessivamente resa disponibile dal Terminale.

In aggiunta, nel caso in cui FSRU Italia comunichi l'esercizio del Terminale anche oltre il Periodo di conferimento, gli Utenti assegnatari hanno la facoltà di richiedere l'estensione della capacità conferita ai sensi della presente Procedura al medesimo Corrispettivo di aggiudicazione di cui al paragrafo 8.3.1 secondo modalità e tempistiche rese disponibili da FSRU Italia sul proprio sito internet.

#### ***4.4 Capacità che viene resa disponibile all'Impresa di Rigassificazione per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 14 del TIRG***

Qualora risulti che per un Anno Termico A del Periodo di Conferimento il volume di GNL cumulativamente consegnato da un Utente relativamente a Slot conferiti ai sensi del presente documento sia inferiore al 90% del volume di GNL previsto in discarica nel programma delle consegne di GNL di cui al successivo paragrafo 7 dei medesimi Slot, l'Utente rende disponibile a FSRU Italia, per il conferimento a terzi nell'ambito di procedure di conferimento in corso di Anno Termico, per l'Anno Termico successivo A+1 per il quale risulti titolare di capacità conferita ai sensi del presente documento, la capacità di rigassificazione individuata dalla seguente formula:



Slot (numero di Slot/ anno) pari a:  $(V_{prio} - V_{cons}) / C_{slot}$

arrotondata all'intero inferiore, dove:

- $V_{prio}$  è il volume di GNL previsto in scarica nel programma delle consegne di GNL di cui al successivo paragrafo 7 in relazione agli Slot conferiti all'Utente per l'Anno Termico A ai sensi del presente documento;
- $V_{cons}$  è il volume di GNL cumulativamente consegnato dall'Utente relativamente agli Slot conferiti per l'Anno Termico A ai sensi del presente documento;
- $C_{slot}$  è la capacità di rigassificazione di uno Slot, come pubblicata sul sito internet di FSRU Italia.

Ai fini del calcolo del volume  $V_{cons}$  è considerato il volume (i) degli Slot per i quali non sia stata effettuata la scarica per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, di cui al successivo paragrafo 4.4.1, (ii) degli Slot resi disponibili dall'Utente per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 14.4 del TIRG ovvero oggetto di cessione a terzi.

FSRU Italia al termine dell'Anno Termico A, verifica la sussistenza delle condizioni di cui sopra e, in caso di esito positivo della predetta verifica, ne dà comunicazione all'Utente interessato ed all'Autorità indicando la capacità che l'Utente medesimo è tenuto a rendere disponibile per il conferimento a terzi.

Ai sensi dell'articolo 14.6 del TIRG, l'Utente trasmette il prezzo di riserva a cui rendere disponibile la capacità oggetto di rilascio sopra individuate e potrà esso stesso partecipare alle relative procedure di conferimento della suddetta capacità.

La titolarità della capacità di rigassificazione resa disponibile a FSRU Italia ai sensi del presente paragrafo e conferita ad altro Utente nell'ambito delle successive procedure di conferimento, passerà in capo a quest'ultimo Utente che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità sottoscritta ed al rispetto delle condizioni previste dal Codice di Rigassificazione.

Nella misura in cui la capacità rilasciata non sia conferita a terzi nell'ambito delle procedure di conferimento in corso di Anno Termico, l'Utente che ha rilasciato capacità di rigassificazione conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto relativo alla suddetta capacità non conferita a terzi.



L'Utente che ha rilasciato capacità di rigassificazione sarà in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo relativo alla capacità oggetto di rilascio e, nel caso in cui la capacità sia conferita a terzi nell'ambito dei successivi processi di conferimento, riceve i proventi della vendita da FSRU Italia solo a fronte dell'effettivo utilizzo della medesima capacità e nei limiti del corrispettivo dovuto dal medesimo Utente per la capacità oggetto di rilascio ai sensi dell'Articolo 14.5 del TIRG.

La capacità di trasporto prenotata da FSRU Italia ai sensi del successivo paragrafo 7.9 è conseguentemente rimodulata sulla base della capacità di rigassificazione dell'Utente conferita a terzi secondo quanto previsto al presente paragrafo.

#### 4.4.1 Forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione

Ai soli fini di quanto previsto dal precedente paragrafo 4.4, in applicazione dell'Articolo 14 del TIRG, con l'espressione "Forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza – non imputabile alla Parte che lo invoca – tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la consegna da parte dell'Utente di quantitativi di GNL presso il terminale di rigassificazione, che non sia stato possibile evitare usando con continuità la diligenza di un operatore prudente e ragionevole, e fino a quando tale causa perduri.

Avuta notizia dell'esistenza di un evento di forza maggiore di cui al presente paragrafo, la Parte interessata dovrà darne immediata notizia all'altra Parte e all'Autorità inviando l'autocertificazione, il cui testo verrà reso disponibile sul sito Internet di FSRU Italia, contenente l'indicazione relativamente a:

- l'entità prevista della riduzione di GNL;
- la durata prevista dell'evento;
- le azioni attuate per limitare gli effetti dell'evento sulle consegne di GNL;
- le azioni attuate per rendere disponibili ad altri Utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.

Fatto salvo quanto espressamente indicato nel presente paragrafo, nessun effetto potrà avere l'evento di forza maggiore di cui sopra nei rapporti contrattuali in essere tra l'Utente e FSRU Italia, che continueranno a mantenere piena ed integrale validità.



## **5. Rilocalizzazione del Terminale**

Con riferimento alla rilocalizzazione del Terminale presso un nuovo sito in adempimento alle disposizioni delle Autorità competenti, le operazioni di fermo impianto, rilocalizzazione e rimessa in esercizio del Terminale avranno durata pari a dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 2026 ovvero, se antecedente, dal primo giorno successivo al trentaseiesimo mese dall'entrata in esercizio del Terminale FSRU.

Qualora le operazioni di rilocalizzazione decorrano nel corso dell'Anno Termico 2025-2026, la capacità di rigassificazione eventualmente conferita e non più disponibile sarà riallocata nell'Anno Termico 2026-2027 a partire dalla data di entrata in esercizio del Terminale.

Qualora la tempistica necessaria per la rimessa in esercizio del Terminale dovesse risultare anticipata rispetto alla fine dell'Anno Termico 2026-2027, gli Utenti titolari di capacità di rigassificazione di cui alla presente Procedura avranno la facoltà di richiedere la decorrenza del servizio, totale o parziale, a far data dall'entrata in esercizio del Terminale, nel rispetto della capacità complessivamente resa disponibile dal Terminale.



## **6. Modalità e procedure di abilitazione di navi metaniere alla scarica**

FSRU Italia pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle navi metaniere accettate al Terminale di Piombino. Le navi metaniere che intendono scaricare presso il Terminale devono essere preventivamente autorizzate dal Terminale ai sensi del processo di abilitazione di navi metaniere come pubblicato da FSRU Italia sul proprio sito internet.

### ***6.1 Requisiti per l'accettazione delle navi metaniere***

Indipendentemente dal fatto che una nave metaniera sia a noleggio, di proprietà e/o gestita dall'Utente, il medesimo Utente è tenuto ad attraccare ed effettuare la scarica presso il Terminale esclusivamente con una nave metaniera che sia conforme agli standard internazionali, alle leggi applicabili e a tutte le altre leggi e i regolamenti in materia, alle certificazioni dell'Associazione Internazionale delle Società di Classificazione e alle certificazioni obbligatorie e ai requisiti richiesti dallo stato di bandiera, ai requisiti di compatibilità stabiliti dall'Operatore, alle procedure di controllo e ispezione delle navi indicate nei manuali tecnici (es. possesso di un certificato internazionale di sicurezza della nave, certificato SIRE - *Ship Inspection Report* rilasciato da non più di 12 mesi) e deve altresì essere *compliant* ai regolamenti marittimi, ivi incluse le procedure d'accosto stabilite dall'Autorità Marittima locale e l'ordinanza di sicurezza emessa dal comandante del porto, di cui al paragrafo successivo 10.1.

L'Utente deve altresì provvedere affinché ciascuna nave metaniera che intende far ormeggiare e scaricare presso il Terminale completi le procedure di compatibilità e la visita di accettazione di cui ai successivi paragrafi.

### ***6.2 Procedure di compatibilità e verifica di accettazione con scarica di prova***

FSRU Italia in seguito a richiesta da parte di un Utente o soggetto interessato ad utilizzare una nave metaniera per la scarica di GNL presso il Terminale, trasmetterà a tale soggetto, ai fini delle necessarie valutazioni tecniche, i dati e le informazioni di cui ai manuali tecnici (in particolare al *LNG Carrier Approval & Vetting Procedures for LNG Carrier calling at Piombino FSRU Terminal*). L'Utente o soggetto interessato fornirà a FSRU Italia le informazioni richieste ai sensi di quanto previsto dai manuali tecnici (in particolare dal *LNG Carrier Approval & Vetting Procedures for LNG Carrier calling at Piombino FSRU Terminal*).



FSRU Italia comunicherà all'Utente o soggetto interessato, entro quindici (15) giorni lavorativi dal momento in cui tutte le informazioni richieste da FSRU Italia sono state rese disponibili in maniera esaustiva e completa, se, in base alle medesime informazioni, la nave metaniera risulti o meno compatibile con il Terminale.

A seguito dell'avvenuta accettazione provvisoria risultante dalla procedura di compatibilità, ciascuna nave metaniera dovrà sottoporsi alla visita di accettazione finale che verrà effettuata da un incaricato di FSRU Italia, come specificato nei manuali tecnici (in particolare nel *LNG Carrier Approval & Vetting Procedures for LNG Carrier calling at Piombino FSRU Terminal*), in modo da avere oggettiva evidenza delle informazioni ricevute e per informare il Comando nave sui principali aspetti procedurali, ambientali e di sicurezza. In caso di esito positivo della visita di accettazione finale, l'Utente potrà effettuare la scarica di prova che potrà essere considerata contestuale al primo slot conferito. Se durante l'attracco, e fino al termine delle operazioni di scarica, dovessero insorgere problemi tali da compromettere, a giudizio dell'Operatore, la sicurezza dei lavoratori, delle operazioni di scarica e delle strutture, la nave sarà tenuta ad allontanarsi immediatamente nel rispetto delle disposizioni portuali, in ogni caso il mancato rispetto del Termine Ultimo di Scarica (TUD, di cui al successivo paragrafo 8.1) è da intendersi comunque a carico dell'Utente. Entro dieci (10) giorni dal termine della scarica di prova, il Terminale in caso di esito positivo provvederà all'inserimento della nave nell'elenco delle navi metaniere accettate dal Terminale, e ne darà comunicazione all'Utente; in caso di esito negativo, il Terminale indicherà le soluzioni da adottare ai fini di una eventuale successiva scarica di prova.



## **7. Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione**

Ai sensi dell'articolo 10 del TIRG il Terminale stabilisce, ogni mese per il trimestre successivo, il programma delle consegne di GNL, sulla base delle proposte di programma presentate dagli Utenti di cui al paragrafo successivo.

### ***7.1 Proposta di programma relativa al mese M+1***

Sulla base della capacità di rigassificazione conferita, l'Utente redige la proposta di programmazione delle consegne di GNL, entro le ore 13:00 del 9° giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni mese M+1, avente per oggetto le informazioni di seguito riportate:

- il giorno di calendario in cui è previsto l'arrivo della nave metaniera al Terminale FSRU Italia per ogni Slot conferito all'Utente (di seguito: Data di Arrivo Programmata) e la corrispondente data di caricazione ed il porto di caricazione;
- il quantitativo di GNL previsto in consegna per ogni scarica;
- il nominativo della nave metaniera che si intende utilizzare per ogni scarica.

Sulla base delle proposte di programmazione pervenute nei termini e nelle modalità sopra previste, FSRU Italia provvede alla determinazione del programma mensile di riconsegna secondo i criteri riportati di seguito.

#### ***7.1.1 Criteri di accettazione della proposta di programma***

Il Terminale provvede ad accettare le proposte di programma relative al mese M+1 di cui al presente paragrafo, tenuto conto dei seguenti criteri:

1. la nave metaniera prevista in scarica deve essere autorizzata dal Terminale, e ricompresa nell'*Elenco navi metaniere* di cui al paragrafo 6;
2. per volumi previsti uguali alla capacità slot ogni Data di Arrivo Programmata deve coincidere con il primo giorno delle date di calendario associate a ogni Slot conferito, per volumi previsti inferiori alla capacità slot ogni Data di Arrivo Programmata deve essere compatibile con i vincoli riportati nei sotto punti;
3. il quantitativo massimo di GNL (Qmax), espresso in m<sup>3</sup>liq, che l'Utente può consegnare all'interno di ogni Slot conferito è pari alla capacità di rigassificazione di uno Slot di cui al paragrafo 4.3;



4. L'Utente per il quale, sulla base del programma di consegna di cui al presente paragrafo e del programma mensile di riconsegna del mese M di cui al paragrafo 7.5, è previsto per almeno un giorno del mese M un quantitativo nel programma di riconsegna superiore alla relativa disponibilità di GNL presso il serbatoio del Terminale (di seguito: Utente Debitore), deve disporre di una sufficiente capienza delle garanzie a copertura del sistema dell'Utente, di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete Snam Rete Gas, ai fini della registrazione della transazione di cui al successivo paragrafo 7.3;
5. il volume di GNL che l'Utente intende scaricare per ogni scarica non deve essere superiore al volume tecnico delle navi metaniere autorizzate, così come riportato nel documento *Elenco Navi metaniere* pubblicato sul sito internet da FSRU Italia;
6. il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi all'inizio del primo giorno di uno Slot vincolato del mese è convenzionalmente fissato in 35.000 m<sup>3</sup>liq. Tale vincolo non sussiste nel caso in cui FSRU Italia renda disponibile il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving;
7. il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi, nel corso del Giorno-gas, dovrà essere compreso tra 5.000 m<sup>3</sup>liq (limite inferiore) e 171.920 m<sup>3</sup>liq (limite superiore);
8. il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi al termine dell'ultimo giorno di uno Slot vincolato del mese non può essere superiore a 35.000 m<sup>3</sup>liq. Tale vincolo non sussiste nel caso in cui FSRU Italia renda disponibile il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving;
9. la produzione giornaliera non può essere superiore a 21.490 m<sup>3</sup>liq/g, e dev'essere considerata pari a 0 nel momento in cui i serbatoi raggiungono un livello corrispondente ad un volume di GNL di 5.000 m<sup>3</sup>liq;
10. il volume di GNL scaricato in corrispondenza di ogni scarica deve essere considerato consegnato in quote costanti nei giorni oggetto della scarica a partire dalla Data di Arrivo Programmata.

Entro le 12.00 del 8° giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni mese M+1 FSRU Italia comunica agli Utenti la loro condizione di Utente debitore e l'ammontare della garanzia di cui al successivo paragrafo 7.3. Nel caso in cui l'Utente debitore non disponga di una sufficiente garanzia, FSRU Italia provvede a rideterminare il programma mensile di riconsegna di cui al successivo paragrafo 7.5, in modo tale da non comportare la condizione di Utente debitore per tutti gli Utenti con consegne nel mese oggetto della proposta di programmazione.



Entro il 7° giorno lavorativo antecedente l'inizio di ogni mese M+1, FSRU Italia comunica a ciascun Utente il programma delle consegne relativo al mese M+1, il quale coinciderà con le proposte di programmazione trasmesse dagli Utenti nel caso in cui quest'ultime rispettino i criteri di accettazione sopra definiti.

Nel caso in cui alcune delle proposte di programmazione delle consegne pervenute non rispettino i criteri n. 2 e 3, il Terminale verifica la possibilità di accettazione congiunta delle proposte complessivamente ricevute, e nel caso in cui complessivamente le proposte di programmazione rispettino gli altri criteri di cui al presente paragrafo, procede ad accettare le proposte di programmazione.

Il programma delle consegne di GNL è vincolante per le Parti.

### ***7.2 Proposta di programma relativa ai mesi M+2 e M+3***

Contestualmente alla presentazione della proposta di programma relativa al mese M+1 di cui al precedente paragrafo, l'Utente comunica al Terminale la proposta relativa ai mesi M+2 e M+3, avente come oggetto le informazioni di seguito riportate:

- Il numero di scariche previste;
- il quantitativo di GNL previsto in consegna per ogni scarica.

La proposta di programma relativa ai mesi M+2 e M+3 non è vincolante per le Parti.

### ***7.3 Garanzia a copertura del mancato rispetto del programma di consegna del GNL***

Ai fini dell'accettazione da parte del Terminale del programma mensile delle consegne, è richiesta agli Utenti debitori, di cui al precedente paragrafo 7.1.1, la registrazione al PSV di una transazione in vendita in favore di FSRU Italia a garanzia del rispetto del programma mensile di consegna del GNL del mese M. La transazione in vendita registrata dall'Utente debitore a favore dello/degli Utenti con disponibilità positiva di GNL nel periodo di riferimento del mese M è di tipo multigiornaliero con decorrenza dal terzo giorno successivo la data di arrivo dell'ultima nave metaniera oggetto del programma mensile delle consegne per il mese M e termine l'ultimo giorno del mese M+1. Il quantitativo complessivo oggetto di tale transazione è determinato come il valore massimo tra il volume tecnico - come pubblicato sul sito di FSRU Italia - della maggiore nave programmata dall'Utente debitore per il mese M, convertito in MWh sulla base del fattore di conversione pubblicato sul sito di FSRU Italia, e il quantitativo di gas anticipato



dal/dagli Utenti con disponibilità positiva di GNL all'Utente debitore sulla base del programma mensile di consegna di cui al paragrafo 7.1 e del programma mensile di riconsegna del mese M di cui al paragrafo 7.5.

Per le finalità di cui sopra, FSRU Italia, a valle della comunicazione agli Utenti circa la loro condizione di Utente debitore, è autorizzata ad inserire le suddette transazioni al PSV in nome e per conto degli Utenti debitori. Al fine del buon esito della predetta transazione gli Utenti debitori avranno cura di mantenere la necessaria capienza delle proprie garanzie finanziarie a copertura del sistema nei confronti dell'Utente di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete. Successivamente all'effettuazione delle consegne programmate dall'Utente debitore, FSRU Italia provvederà ad annullare ovvero annullare parzialmente la transazione precedentemente registrata sulla base dei quantitativi effettivamente consegnati in relazione al programma mensile dell'Utente debitore.

In caso di particolari esigenze operative del Terminale, quali a titolo esemplificativo impianto fermo ovvero quantitativi di GNL in stoccaggio superiori rispetto ai vincoli definiti nella presente Procedura, che comportino un anticipo di GNL di proprietà di FSRU Italia a favore di un Utente debitore, nelle transazioni di cui al presente paragrafo l'Utente creditore è identificato nella stessa FSRU Italia.

#### ***7.4 Riprogrammazione delle consegne di GNL***

A valle della comunicazione del programma delle consegne da parte di FSRU Italia, gli Utenti hanno la facoltà di richiedere a FSRU Italia di modificare il programma delle consegne, fino al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata, con riferimento a:

- riprogrammazione di un approdo: vale a dire (i) lo spostamento nel mese M di una Data di Arrivo Programmata nello stesso mese M; e/o (ii) la variazione del quantitativo di GNL programmato in scarica nel mese M, per valori superiori al 5% rispetto al valore comunicato nell'ambito del programma delle consegne di GNL, o (iii) il cambio nominativo della nave metaniera con un'altra nave, per valori superiori al 5% del quantitativo di GNL comunicato nell'ambito del programma delle consegne di GNL.
- scambio di date di arrivo programmate, con la quale si intende (i) l'inversione delle date di arrivo programmate tra due navi metaniere dello stesso Utente con differenza dei



quantitativi di GNL programmati in scarica superiore al 5% rispetto al valore comunicato precedentemente; (ii) l'inversione delle Date di Arrivo Programmate tra due navi metaniera di due Utenti diversi con differenza dei quantitativi di GNL programmati in scarica superiore al 5% rispetto al valore comunicato precedentemente.

- Cambio Nave metaniera con navi già presenti nell'elenco delle navi accettate del Terminale, vale a dire il cambio della Nave metaniera prevista in scarica, nell'ambito del programma delle consegne di GNL, con un'altra nave metaniera con differenza dei quantitativi di GNL programmati in scarica superiore al 5% rispetto al valore comunicato nell'ambito del programma delle consegne di GNL.

La richiesta di riprogrammazione da parte dell'Utente, una volta accettata dal Terminale, comporta la ridefinizione del programma delle consegne di GNL dell'Utente. Condizione necessaria ai fini dell'accettazione di una richiesta di riprogrammazione è la registrazione da parte dell'Utente debitore della transazione di cui al paragrafo 7.3.

Il Terminale provvede ad accettare ovvero non accettare la richiesta di riprogrammazione tenuto conto dei criteri di cui al precedente paragrafo 7.1.1.

#### ***7.5 La programmazione delle riconsegne***

Ai sensi dell'articolo 11 del TIRG, il Terminale definisce, sulla base del programma delle consegne di cui al precedente paragrafo, il programma della rigassificazione con orizzonte temporale di un mese, secondo criteri specificati nel successivo paragrafo 7.7.

Il programma mensile di riconsegna contiene, con dettaglio giornaliero, le informazioni riguardo il quantitativo di gas naturale previsto in riconsegna complessivo e per ciascun Utente. FSRU Italia comunica a ciascun Utente il programma mensile di riconsegna entro il giorno lavorativo successivo all'accettazione della proposta di programmazione delle consegne di GNL, ed è vincolante per l'Utente.

FSRU Italia ha la facoltà di aggiornare il programma mensile di riconsegna qualora sia necessario al fine della gestione efficiente dell'esercizio del Terminale, tenuto conto dell'andamento delle scariche consuntivate e previste nel corso del mese e considerando alcuni fattori, tra i quali:

- accettazione di richieste di riprogrammazione di scariche o inosservanza della programmazione;



- scostamento tra i quantitativi di GNL previsti in discarica nel programma mensile delle consegne di GNL ed i quantitativi di GNL effettivamente consegnati;
- arrivi anticipati o ritardi delle navi metaniere;
- riduzioni della capacità di rigassificazione di cui al successivo paragrafo 7;
- cattive condizioni metereologiche che comportino riduzioni temporanee della capacità di rigassificazione (a titolo meramente esemplificativo, laddove non comportino causa di Forza maggiore ai sensi del successivo paragrafo 13: condizioni meteorologiche che non consentano l'approdo in sicurezza delle navi ovvero variazioni della temperatura dell'acqua del mare).

Fatte salve le casistiche di cui sopra e le casistiche di Forza maggiore di cui al paragrafo 11 FSRU Italia comunicherà a ciascun Utente, secondo modalità rese disponibili sul sito internet di FSRU Italia, eventuali modifiche al programma mensile di riconsegna con riferimento al Giorno Gas G entro le 17:00 del Giorno Gas G-2. L'aggiornamento del programma mensile di riconsegna può comportare la rideterminazione della condizione di Utente debitore per gli Utenti del terminale per cui sono previste riconsegne nel mese M. FSRU Italia comunica agli Utenti l'eventuale mutata condizione di Utente debitore.

Qualora FSRU Italia comunichi all'Utente l'aggiornamento del programma mensile di riconsegna relativo al Giorno Gas G successivamente alle 17:00 del Giorno Gas G-2 e tale aggiornamento non sia dovuto ad una delle casistiche soprariportate, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del TIRG, l'Utente sarà sollevato dall'obbligo di pagamento dei corrispettivi di accesso previsti a proprio carico nel Contratto di Rigassificazione per una quota ( $RID^M$ ) calcolata come di seguito:

$$RID^M = \begin{cases} 0 & \text{se } VAR^M \leq 0,06 RIC^M \\ Ca^M \left( \frac{VAR^M - 0,06 \cdot RIC^M}{RIC^M} \right) & \text{se } VAR^M > 0,06 RIC^M \end{cases}$$

Dove:

$Ca^M$  sono i corrispettivi di accesso di cui al paragrafo 8.3 a carico dell'Utente per il mese M;

$VAR^M$  è la somma dei valori assoluti delle variazioni del programma mensile di riconsegna, come comunicate da FSRU Italia all'Utente nel mese M;



RIC<sup>M</sup> è il quantitativo di gas naturale complessivamente previsto in riconsegna per l'Utente nel mese M, secondo quanto previsto dal programma mensile di riconsegna di cui al presente paragrafo.

Nel caso in cui il Terminale in un Giorno Gas G abbia complessivamente rigassificato un quantitativo di gas in eccesso/difetto rispetto alla somma dei quantitativi di cui all'ultimo aggiornamento del programma mensile di riconsegna, al netto dei margini definiti nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4 del TIB, tali quantitativi in eccesso/difetto saranno applicati agli Utenti in misura proporzionale ai quantitativi di competenza di cui all'ultimo programma mensile di riconsegna e comunicati da FSRU Italia a Snam Rete Gas ai fini della predisposizione del bilancio di trasporto provvisorio.

#### ***7.6 Consuntivo giornaliero di riconsegna***

FSRU Italia nel Giorno G+1, sulla base dei dati definitivi relativi al quantitativo complessivamente rigassificato dal Terminale nel Giorno G, regola con Snam Rete Gas la differenza tra:

- il quantitativo complessivo di GNL rigassificato nel Giorno G;
- il quantitativo di gas naturale riconsegnato per ciascun Utente nel Giorno G, corrispondente al quantitativo di cui all'ultimo aggiornamento del programma mensile di riconsegna (utilizzato da Snam Rete Gas ai fini della redazione delle relative equazioni di bilancio di cui al capitolo 9 del Codice di Rete);

secondo quanto previsto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4 del TIB.

#### ***7.7 Criteri per la definizione del programma mensile di riconsegna e del consuntivo giornaliero di riconsegna***

La definizione del programma mensile di riconsegna - e successivi aggiornamenti - nonché la definizione del consuntivo giornaliero di riconsegna è effettuata dal Terminale ai sensi dell'articolo 11 del TIRG tenuto conto dell'esigenza di riconsegnare il gas naturale con un profilo quanto più regolare possibile nel corso del mese e nel rispetto dei criteri di seguito elencati:

- ha dettaglio giornaliero ed è espressa in termini energetici;
- ha l'obiettivo di rigassificare i quantitativi di GNL previsti in discarica;



- tiene conto della giacenza di GNL nei serbatoi ad inizio mese e del livello minimo di GNL da mantenere nei serbatoi a fine mese, regolando la produzione del Terminale in modo da liberare spazio nei serbatoi in vista della successiva scarica.

La determinazione dei quantitativi giornalieri con riferimento sia al programma mensile di riconsegna che ai successivi aggiornamenti del programma mensile di riconsegna, che al consuntivo giornaliero di riconsegna viene effettuata tenuto conto della disponibilità di GNL di competenza di ciascun Utente.

### ***7.8 Riduzione della capacità di rigassificazione***

Senza pregiudizio delle responsabilità e degli obblighi previsti nel presente documento, qualora per una qualsiasi ragione, non dipendente dalla volontà del Terminale, ma ivi inclusi i casi di Forza Maggiore di cui al successivo paragrafo 13, nonché in caso di riprogrammazione della manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, si verifichi una riduzione della capacità di rigassificazione del Terminale, la quantità giornaliera di gas messa a disposizione da FSRU Italia al Punto di Riconsegna si intenderà ridotta in misura proporzionale alla suddetta riduzione della capacità del Terminale.

Senza pregiudizio delle responsabilità e degli obblighi previsti nel presente documento, in caso di riduzione della capacità del Terminale le Parti provvederanno, ove possibile, alla eventuale riprogrammazione dei carichi su base non discriminatoria.

A tal fine, al verificarsi dell'evento, FSRU Italia ne darà immediata comunicazione agli Utenti, fornendo le adeguate informazioni in ordine all'evento, alla causa che lo ha determinato ed alla riduzione della capacità del Terminale, fermo restando che, qualora la suddetta riduzione di capacità sia conseguente ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria programmabili, FSRU Italia ne darà comunicazione agli Utenti con il più ampio preavviso possibile.

### ***7.9 Programmazione della capacità di trasporto***

Con il conferimento della capacità di trasporto a FSRU Italia, funzionale all'erogazione del Servizio di Rigassificazione, quest'ultima diviene, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri Utenti, responsabile degli adempimenti che discendono dal contratto di trasporto, ivi inclusa la



programmazione dei quantitativi, nella titolarità di ciascun Utente, immessi in corrispondenza del Punto di Riconsegna. Al fine di soddisfare i citati adempimenti, FSRU Italia, su indicazione dei propri Utenti – ivi inclusa la scelta della regola di ripartizione nel caso in cui l’Utente decida di avvalersi di quanto previsto all’art. 13 del TIRG esegue le attività di programmazione previste dal Codice di Rete in corrispondenza del Punto di Riconsegna, sulla base delle informazioni relative alla programmazione della rigassificazione di cui al presente paragrafo.



## **8. Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL**

L'Utente, ai fini del rispetto delle procedure per la consegna del GNL e riconsegna del gas naturale, dovrà attenersi alle previsioni riportate nel documento: "Information and regulation booklet" pubblicato sul sito internet di FSRU Italia.

### ***8.1 Gestione dei casi di inosservanza del programma delle consegne di GNL***

Per inosservanza del programma delle consegne di GNL si intende:

- la mancata effettuazione di una scarica programmata nel mese M;
- il mancato rispetto nel mese M del periodo di 6 (sei) ore consecutive, con inizio alle ore 23:00 e termine alle ore 5:00 (ora italiana) di ogni Data di Arrivo Programmata, disponibile per l'ormeggio della nave metaniera al Terminale (di seguito: Cannello di Accettazione), qualora la comunicazione tra le Parti avvenga successivamente al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata;
- il mancato rispetto del periodo temporale di 24 ore decorrenti dalla fine del Cannello di Accettazione per completare la scarica (di seguito: Termine Ultimo di Scarica o TUD). Si definisce quale TUD il momento della consegna dei documenti relativi all'accertamento finale ovvero allo stacco dei bracci di scarica, quale dei due eventi si verifichi per ultimo.

In ogni caso, a seguito del TUD, le operazioni di fine ormeggio e disancoraggio della nave metaniera devono avvenire al di fuori delle ore diurne e nel periodo compreso tra le ore 23:00 e 05:00 (ora italiana).

L'Utente si farà carico di tutti gli eventuali costi ed oneri sostenuti dal Terminale, debitamente documentati, eccedenti i corrispettivi di cui ai successivi paragrafi 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, causati dall'inosservanza del medesimo Utente del programma delle consegne del GNL per motivi non imputabili al Terminale.

#### ***8.1.1 Mancata effettuazione di una scarica programmata nel mese M***

Nel caso in cui, per motivi non imputabili al Terminale, l'Utente non sia in grado di effettuare una scarica programmata nel mese M, l'Utente perderà il diritto, acquisito in sede di programmazione, ad effettuare tale scarica e sarà tenuto a darne comunicazione al Terminale



e a corrispondere a quest'ultimo un corrispettivo per la mancata effettuazione della scarica, pari a:

$$C_{md} = C * \alpha * C_d * T$$

dove

C è il Corrispettivo fisso maggiorato dal premio unitario determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al paragrafo 4 del presente documento;

$\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7;

$C_d$  è la capacità giornaliera di rigassificazione del Terminale FSRU Italia;

T è un coefficiente variabile in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della scarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata

Giorni di preavviso	Valore di T
12	0,2
11	0,4
10	0,6
9	0,8
8	1
<7	2

Fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione e dei corrispettivi relativi al Servizio di Trasporto di cui al successivo paragrafo 8.3.4, in relazione alla scarica in oggetto.

Qualora la mancata effettuazione della scarica derivi invece da motivi imputabili al Terminale, l'Utente sarà sollevato dall'obbligo di pagamento dei corrispettivi di rigassificazione e gli verrà riconosciuto un importo per la mancata scarica, definito come segue:

$$C'_{md} = C * \alpha * C_d * T$$

C è il Corrispettivo fisso maggiorato dal premio unitario determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al paragrafo 4 del presente documento;

$\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7;

$C_d$  è la capacità giornaliera di rigassificazione del Terminale FSRU Italia;



T è un coefficiente variabile in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della scarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata

Giorni di preavviso	Valore di T
12	1
11	1,2
10	1,4
9	1,6
8	1,8
<7	2

#### 8.1.2 Mancato rispetto del Cannello di Accettazione di una Data di Arrivo Programmata nel mese M

Qualora la nave metaniera arrivi al punto di imbarco pilota del porto di Piombino nel rispetto del Cannello di Accettazione, il Terminale sarà tenuto ad accettare tale Nave per la scarica entro il Cannello di Accettazione, dandone appropriata comunicazione alla Nave stessa e tenendo conto dei regolamenti in vigore.

Nel caso in cui, per motivi non imputabili al Terminale, l'Utente non sia in grado di rispettare il Cannello di Accettazione, l'Utente stesso dovrà darne comunicazione al Terminale. In tal caso, il Terminale non sarà obbligato a ricevere la Nave in oggetto per l'effettuazione della scarica, ma verificherà la possibilità di effettuare la scarica di GNL in altra data. Qualora non sia possibile procedere alle operazioni di scarica, l'Utente della Nave in anticipo/ritardo perderà il diritto acquisito in sede di programmazione e si applicherà quanto previsto al paragrafo precedente "Mancata effettuazione di una scarica programmata nel mese M".

Qualora il mancato rispetto del Cannello di Accettazione derivi da motivi imputabili a FSRU Italia, quest'ultimo dovrà darne comunicazione all'Utente interessato che avrà facoltà di procedere alla scarica in altra data concordata. Inoltre, il Terminale riconoscerà all'Utente un importo per la mancata scarica secondo modalità definite nel paragrafo precedente 8.1.1.



### **8.1.3 Mancato rispetto del Termine Ultimo di Discarica (TUD) di una Data di Arrivo Programmata nel mese M**

Nel caso in cui le operazioni di discarica del GNL non venissero completate entro il TUD per ragioni non imputabili al Terminale, quest'ultimo, al raggiungimento di tale termine, potrà richiedere l'interruzione della discarica o il prolungamento del TUD. In ogni caso, le operazioni di fine ormeggio e disancoraggio della Nave metaniera devono avvenire al di fuori delle ore diurne e nel periodo compreso tra le ore 23:00 e 05:00 (ora italiana).

Qualora non sia possibile completare l'operazione di discarica nel rispetto del Cannello di Accettazione della nave successiva, la nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la discarica e ad allontanarsi dall'ormeggio. Se, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile interrompere la discarica, l'Utente sarà tenuto a mantenere il Terminale indenne da tutti i costi ed oneri da quest'ultimo sostenuti in conseguenza del mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili al Terminale stesso.

Qualora i motivi per il mancato rispetto del TUD siano direttamente imputabili al Terminale, ed in presenza di condizioni che ne consentano il prolungamento, l'Utente dovrà comunicare l'intenzione di interrompere o continuare la discarica al raggiungimento del TUD originariamente previsto. Qualora non sia possibile completare l'operazione di discarica nel rispetto del Cannello di Accettazione della nave successivamente programmata, la nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la discarica e ad allontanarsi dall'ormeggio; in tal caso, all'Utente sarà riconosciuto un importo secondo quanto previsto nel paragrafo precedente 8.1.1.

### **8.2 Mancato rispetto delle specifiche di qualità**

Sette (7) giorni prima l'inizio del cancello di accettazione o al più tardi il giorno successivo la data di fine discarica se la Nave Metaniera termina la caricazione meno di sette giorni prima la data di inizio cancello, l'Utente invierà al Terminale tutta la documentazione del carico indicando tra l'altro le caratteristiche di qualità e quantità del GNL caricato misurato durante la caricazione, e una stima della qualità e quantità del GNL in discarica. Il presente certificato sarà inviato al Terminale a mezzo mail all'indirizzo indicato nel Contratto di Rigassificazione.



### 8.2.1 Fuori specifica al porto di caricazione

Nel caso in cui le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall'Utente al Terminale, non risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al successivo paragrafo 9.1, FSRU Italia avrà il diritto di rifiutare tale GNL fuori specifica e di non autorizzare la scarica della nave metaniera presso il Terminale, dandone comunicazione all'Utente entro 24 ore dal ricevimento della suddetta notifica. In tal caso, l'Utente perderà il diritto ad effettuare tale scarica e sarà tenuto a corrispondere a FSRU Italia un corrispettivo secondo quanto specificato nel precedente paragrafo 8.1.1.

### 8.2.2 Fuori specifica al punto di consegna

Nell'eventualità che le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall'Utente al Terminale, risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al paragrafo successivo 8.1 ma alla scarica il carico di GNL non risulti conforme alle specifiche di cui al medesimo paragrafo, il Terminale porrà in atto tutte le operazioni idonee per procedere alla scarica della Nave, fermo restando il diritto del Terminale stesso a rifiutare tale GNL fuori specifica e ad interrompere la scarica.

In caso di rifiuto, l'Utente sarà tenuto a corrispondere al Terminale un corrispettivo secondo quanto specificato nel precedente paragrafo 8.1.1 ed i danni, penali e indennizzi di qualsiasi natura a carico di FSRU Italia e nei confronti di terze parti, mentre nel caso di accettazione, l'Utente si farà carico di tutti i costi ed oneri, debitamente documentati, sostenuti dal Terminale a causa della gestione del GNL consegnato fuori specifica in particolare i danni, penali e indennizzi di qualsiasi natura a carico del Terminale e nei confronti di terze parti, ogni costo sostenuto dal Terminale, dove applicabile, al fine di riportare in specifica il gas, così come i danni causati agli impianti di rigassificazione.

### 8.2.3 Qualità e pressione al Punto di Riconsegna

FSRU Italia garantisce che le caratteristiche di qualità e la pressione del GNL rigassificato saranno conformi con quanto previsto dal Codice di Rete di Snam Rete Gas ai fini dell'immissione di tale gas nella rete di trasporto, fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi.



### ***8.3 Corrispettivi per il servizio di rigassificazione***

In relazione al servizio di rigassificazione, troverà applicazione il Corrispettivo fisso, nonché il premio unitario determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al paragrafo 4 del presente documento.

#### ***8.3.1 Corrispettivi applicati alla quantità contrattuale di GNL impegnata dall'Utente***

Il Corrispettivo fisso maggiorato dal premio unitario determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al paragrafo 4 del presente documento, nonché ogni altro corrispettivo di cui alla tariffa di rigassificazione previsto dall'Autorità, sono applicati alle quantità contrattuali di GNL impegnate dall'Utente per ogni Slot. La quantità contrattuale di GNL impegnata corrisponde alla capacità di rigassificazione di uno Slot, ottenuta moltiplicando la capacità di rigassificazione giornaliera del Terminale per il numero di giorni di uno Slot, come pubblicate sul sito internet di FSRU Italia. Il Corrispettivo fisso, nonché il premio unitario determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al paragrafo 4 è rivalutato annualmente sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari.

#### ***8.3.2 Corrispettivi applicati ai quantitativi di GNL scaricati dall'Utente***

Gli ulteriori corrispettivi di cui alla tariffa di rigassificazione previsti dall'Autorità, sono applicati ai quantitativi di GNL scaricati dall'Utente al Terminale.

#### ***8.3.3 Coefficiente per la copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione***

In relazione al servizio di rigassificazione della presente Procedura, troverà applicazione il coefficiente a copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione applicato ai quantitativi di GNL scaricati dall'Utente. Tale coefficiente, approvato dall'Autorità, è reso disponibile da FSRU Italia sul proprio sito internet.

#### ***8.3.4 Corrispettivi relativi al Servizio di trasporto***

I quantitativi di GNL rigassificati presso il Terminale vengono immessi in rete nell'ambito della capacità di trasporto di cui il Terminale dispone, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8 della Delibera n°137/02, presso il Punto di Entrata Piombino: la capacità di trasporto richiesta da FSRU Italia a Snam Rete Gas, è determinata in misura pari alla quota del send out massimo



corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita agli Utenti e la capacità di rigassificazione del Terminale.

FSRU Italia provvederà ad effettuare la prenotazione della capacità di trasporto per un periodo di durata annuale (ottobre-settembre), e a determinare la quota-parte del corrispettivo di capacità complessivamente dovuto da FSRU Italia a Snam Rete Gas nell'anno termico in oggetto, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata secondo le modalità di seguito riportate:

$$QuotaEntry_k^A = \left( \frac{\sum Q_k^A}{Q_{tot}^A} \cdot SO \right) \cdot (CP_E)$$

dove:

$QuotaEntry_k^A$  è la quota parte del corrispettivo di capacità dovuto da FSRU Italia a Snam Rete Gas, di competenza dell'Utente k-esimo per l'anno termico A;

$Q_k^A$  è pari alla capacità di rigassificazione conferita all'Utente k nell'anno termico A da FSRU Italia ovvero, se inferiore, la quantità di GNL dell'Utente k nell'anno termico A, ottenuta per ogni Slot conferito all'Utente moltiplicando la capacità di rigassificazione giornaliera del Terminale (Cd), per il rapporto, arrotondato all'intero superiore, tra il volume tecnico della Nave metaniera indicata nel programma di consegna di cui al paragrafo 7 e come pubblicato sul sito di FSRU Italia, e la capacità di rigassificazione giornaliera del Terminale (Cd);

$Q_{tot}^A$  è pari alla capacità di rigassificazione complessivamente disponibile nell'anno termico A, come da pubblicazione di FSRU Italia sul proprio sito internet;

SO è il send out massimo giornaliero del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o della deliberazione ARG/gas 2/10)

$CP_E$  è il corrispettivo unitario di capacità di trasporto, come definito al paragrafo 1, oggetto di rivalutazione annua sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari;

Resta inteso che l'Utente è in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo di cui al presente paragrafo anche in caso di mancata conferma dello/degli Slot di scarica nell'ambito del programma delle consegne di cui al precedente paragrafo 7.



### 8.3.5 Corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne di GNL

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, comma 1 del TIRG, qualora lo scostamento annuale di un Utente risulti superiore al 10% della somma S dei volumi di GNL programmati in consegna per ciascun mese M+1 dell'Anno Termico nel programma delle consegne definito il mese M, l'Utente, in aggiunta a quanto previsto al presente paragrafo, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 4,5 euro/m<sup>3</sup>liq moltiplicato per la differenza fra lo scostamento annuale e il 10% della somma S.

Qualora una nave arrivi al Terminale con un quantitativo di GNL superiore al volume previsto in scarica (pari a Q<sub>max</sub> di cui al precedente paragrafo 7.1.1), l'Operatore provvederà ad effettuare l'opportuna verifica circa la possibilità di completare le operazioni di scarica anche per la parte di carico eccedente il volume previsto, in considerazione dello spazio nei serbatoi di stoccaggio e delle eventuali interferenze con il programma delle consegne di GNL.

Qualora tale verifica dia esito positivo, l'Operatore comunicherà all'Utente interessato, a mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata, la possibilità di completare le operazioni di scarica: in caso contrario, l'Operatore richiederà all'Utente di interrompere la scarica nel momento in cui il quantitativo di GNL scaricato raggiunga il volume programmato. Nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile interrompere la scarica, si applicherà quanto previsto al paragrafo 8.1.3 in caso di mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili al Terminale.

Qualora il volume di GNL consegnato da un Utente per uno Slot di cui sia titolare risulti superiore al quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare, pari a Q<sub>max</sub>, l'Utente, in aggiunta a quanto previsto al presente paragrafo, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al 10% del Corrispettivo fisso maggiorato dal premio unitario determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al paragrafo 4 del presente documento relativo al medesimo Slot, applicato alla differenza tra il quantitativo di GNL effettivamente consegnato e il quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare (Q<sub>max</sub>).

La maggiorazione in oggetto non trova applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 8.7 del Decreto Legislativo n°164/00.



## 9. Qualità del GNL consegnato e del gas riconsegnato

### 9.1 Qualità del GNL consegnato

Le caratteristiche qualitative del GNL consegnato dagli Utenti saranno quelle risultanti dalle analisi effettuate presso il Terminale, sulla base dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la rilevazione della qualità in uso presso il Terminale stesso.

Le caratteristiche qualitative del GNL consegnato alla flangia situata alla connessione tra i tronchetti del collettore di scarico della Nave metaniera ed i bracci di scarico del Terminale, dove il GNL è consegnato dall'Utente e ritirato dall'Operatore (di seguito: Punto di Consegna) dovranno risultare conformi alle specifiche di qualità di seguito riportate.

#### Componenti del PCS

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	%mol
Idrogeno	≤ 2	vol
Anidride Carbonica	≤ 2,5	%mol

(\*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'indice di Wobbe.

#### Composti in tracce

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 5	mg/Sm <sup>3</sup>
Zolfo da mercaptani	≤ 6	mg/Sm <sup>3</sup>
Zolfo totale	≤ 20	mg/Sm <sup>3</sup>



## Proprietà fisiche

Proprietà	Valori di accettabilità	Unità di misura
Potere Calorifico Superiore	34,95 ÷ 45,28 MJ/Sm <sup>3</sup>	MJ / Sm <sup>3</sup>
Indice di Wobbe – periodo fino alla rilocazione del Terminale di cui al precedente paragrafo 5	47,31 ÷ 52,00 MJ/Sm <sup>3</sup> (*)	MJ / Sm <sup>3</sup>
Indice di Wobbe – periodo successivo alla rilocazione del Terminale di cui al precedente paragrafo 5	47,31 ÷ 53,5 MJ/Sm <sup>3</sup>	MJ / Sm <sup>3</sup>
Densità del GNL	420 ÷ 460 kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>

(\*) FSRU Italia provvederà a rendere disponibile sul proprio sito internet l'eventuale aggiornamento dei valori di accettabilità dell'indice di Wobbe contestualmente all'avvio della presente Procedura.

Resta inteso che i predetti parametri potranno essere aggiornati ed integrati in ragione di modifiche della normativa e della regolazione di riferimento.

### **9.2 Qualità e pressione del gas immesso in rete**

Le caratteristiche qualitative del gas immesso nella rete Snam Rete Gas sono quelle risultanti dalle analisi effettuate presso il sistema di misura situato a valle delle manichette ad alta pressione di collegamento all'interconnessione con la rete di trasporto di Snam Rete Gas, sulla base dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la rilevazione della qualità in uso presso il Terminale stesso.

Il GNL rigassificato immesso in rete da FSRU Italia potrà soddisfare le specifiche di qualità e pressione per l'immissione di gas sulla rete Snam Rete Gas – secondo quanto indicato al Codice di Rete - a condizione che il GNL consegnato dall'Utente rispetti le specifiche al Punto di Consegna, così come sopra riportate. FSRU Italia, titolare della capacità di trasporto al Punto di Entrata alla Rete Nazionale interconnesso con il Terminale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Delibera n°137/02, si attiene al rispetto delle specifiche di qualità previste al Codice di Rete, che prevede il divieto di immettere nella rete nazionale dei gasdotti gas fuori specifica o che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli Utenti, al fine di poter riconsegnare il gas agli Utenti ai punti di riconsegna della rete di trasporto.



Tuttavia, qualora si dovesse verificare una delle ipotesi di cui sopra, FSRU Italia, secondo quanto previsto all'art 19, comma 1, dell'allegato A alla Delibera n°185/05, è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta a Snam Rete Gas, che ha facoltà di impedire l'immissione in rete del GNL rigassificato, ed agli Utenti coinvolti.

FSRU Italia provvede a verificare con frequenza la taratura dei gascromatografi dedicati all'analisi di qualità del GNL scaricato dalle navi.

Qualora l'Utente richiedesse ulteriori controlli sull'intero sistema per la determinazione dei parametri di qualità del GNL consegnato, FSRU Italia provvederà a rendere operative tali richieste di ulteriori verifiche.



## **10. Procedure e operazioni di consegna del GNL e di riconsegna del gas naturale**

L'Utente, all'arrivo del porto di caricazione dovrà comunicare:

- se procede subito all'ormeggio;
- eventuali ritardi rispetto alla data prevista di arrivo al porto di caricazione.

Eventuali ritardi rispetto prevista alla data prevista di ormeggio al porto di caricazione. L'Utente dovrà inoltre comunicare all'Operatore, relativamente alla fase di caricazione:

- data e ora di arrivo al porto di caricazione, eventuali variazioni superiori a 4 (quattro) ore rispetto all'ora prevista e la data e ora di ormeggio al porto di caricazione;
- stima dell'ora di termine delle operazioni di caricazione/stima dell'ora di partenza;
- data e ora di partenza dal porto di caricazione e stima dell'Estimated Time of Arrival (ETA) al porto di Piombino/Terminale.

Inoltre, l'Utente dovrà notificare all'Operatore, entro 12 ore dal completamento della caricazione della nave metaniera, la qualità stimata per il GNL in discarica e trasmettere all'Operatore i documenti del carico relativamente alla quantità, qualità e Indice di Wobbe del GNL caricato.

Alla partenza dal porto di caricazione e fino all'arrivo al porto di Piombino, l'Utente dovrà notificare all'Operatore il nome della Nave ed i preavvisi ETA in progressione rispettivamente 96, 72, 48, 24 e 5 ore prima dell'ora prevista di arrivo al Terminale. L'Utente dovrà inoltre comunicare all'Operatore eventuali variazioni rispetto all'ora prevista di arrivo.

Maggiori dettagli sono descritti nel documento: "Information and regulation booklet" pubblicato sul sito internet di FSRU Italia.

### **10.1 Disposizioni generali relative alla consegna del GNL ed alla riconsegna del gas naturale**

Le Parti si danno atto che, in considerazione del fatto che il Terminale è parte integrante del porto di Piombino, le operazioni di ormeggio e disormeggio della Nave metaniera al pontile del Terminale per la discarica del GNL sono regolate dalle disposizioni delle autorità portuali, dai regolamenti e dalle procedure operative *pro tempore*.

A tal fine, l'Utente dovrà predisporre tutti gli accordi con terzi necessari alla movimentazione della Nave metaniera all'interno dell'area portuale di Piombino, ivi incluse le operazioni di



ormeggio e di disormeggio della Nave metaniera stessa; tali operazioni dovranno essere gestite in maniera compatibile con le procedure operative in vigore presso il Terminale.

Il Terminale rende disponibili i mezzi e le attrezzature installate presso il Terminale per l'ormeggio delle Navi metaniere e la scarica di GNL; le operazioni di scarica verranno condotte dall'Operatore che ne regolerà la portata in funzione della configurazione impiantistica del Terminale e delle caratteristiche del GNL a bordo Nave. La configurazione impiantistica del Terminale consente di condurre le operazioni di scarica fino ad una portata massima di 9.000 m<sup>3</sup>/h.

L'Operatore comunicherà all'Utente, almeno 24 ore prima della data di ormeggio prevista, le istruzioni per l'ormeggio e per la scarica del GNL una volta che la Nave abbia ormeggiato al pontile. L'Operatore e l'Utente dovranno provvedere, ciascuno per quanto sotto il proprio controllo, alla scarica del GNL nel più breve tempo possibile e comunque entro il TUD, adottando tutte le misure appropriate per permettere la scarica in completa sicurezza. Al termine della scarica, la nave metaniera dovrà lasciare l'ormeggio il più presto possibile, in conformità con le regole e le procedure in vigore: l'eventuale protrarsi della permanenza della Nave metaniera al pontile al termine della scarica dovrà essere espressamente autorizzato dall'Operatore.

In qualsiasi momento, la nave metaniera dovrà lasciare l'ormeggio su richiesta dell'Operatore per ragioni di sicurezza. In questo caso l'Utente non avrà diritto di richiedere alcun tipo di compensazione.

## **10.2 Normativa fiscale e doganale**

### **10.2.1 Imposta sul Valore Aggiunto ed altre imposte**

Tutti gli importi dovuti sono da considerarsi, se applicabile, IVA esclusa. Nel caso in cui l'IVA o altre imposte siano applicabili su una qualsiasi prestazione fornita dal Gestore, la Parte che effettuerà il pagamento provvederà a corrispondere alla Parte ricevente il pagamento, in aggiunta alla somma dovuta, l'importo corrispondente all'IVA e ad altre imposte dovute. Qualsiasi importo riferito all'IVA sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura comprensiva di IVA.



### 10.2.2 Accise

L'accisa è l'imposta che riguarda il Gas: in particolare, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 504/95, il prodotto è gravato dall'imposta al momento della sua immissione al consumo, ad una aliquota diversa secondo l'utilizzo cui lo stesso è destinato (consumo civile, industriale, altri usi). I soggetti che di norma sono tenuti a versare l'imposta in oggetto sono coloro che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o i soggetti consumatori che si avvalgono di infrastrutture dedicate per il vettoriamento di prodotto proprio.

### 10.2.3 Inapplicabilità di deduzioni o trattenute

Ciascuna Parte provvederà al pagamento di tutte le somme da essa dovute senza alcuna deduzione o trattenuta fiscale, salvo che ciò sia richiesto dalla legge applicabile. In tal caso la Parte responsabile del pagamento provvederà a corrispondere al beneficiario l'importo dedotto o trattenuto assicurandosi che l'importo netto accreditato all'altra Parte sia equivalente alla somma complessiva che quest'ultima avrebbe ricevuto nel caso in cui non fosse stata operata una trattenuta o una deduzione. Tuttavia, se al beneficiario che ha subito la deduzione o la trattenuta spetta un credito di imposta, fino a concorrenza dello stesso, la Parte responsabile del pagamento non dovrà corrispondere al beneficiario l'importo dedotto o trattenuto.

### 10.2.4 Pagamento delle imposte

L'Utente è responsabile per qualsiasi adempimento, documentazione ed obbligazione riferibile alla consegna ed importazione di GNL o Gas.

L'Utente provvederà a corrispondere al Gestore (o a rimborsare il Gestore per i pagamenti fatti dallo stesso a tale riguardo), ad indennizzare e a manlevare il medesimo da ogni importo relativo ad imposte, dazi, tributi, sanzioni, royalties, tasse o altri oneri (aventi qualsiasi denominazione) richiesti o imposti da qualsiasi Autorità Competente in base alle leggi italiane, unionali ed internazionali di riferimento, con riguardo al GNL o Gas dell'Utente, alla gestione, al trasporto o all'utilizzo del GNL o Gas dell'Utente, che il Gestore debba corrispondere o riscuotere ai sensi di qualsiasi Legge Applicabile, ad eccezione delle sanzioni comminate al Gestore in conseguenza di inadempimento alle proprie obbligazioni.

Il Gestore sarà inoltre manlevato da qualsiasi responsabilità e tenuto indenne dall'Utente per qualsiasi imposta, dazio, tributo, sanzione, royalty, tassa o altro onere (comunque denominato) richiesto o imposto da qualsiasi Autorità Competente in base alle leggi italiane, unionali ed



internazionali di riferimento, a seguito di erronee, incomplete, imprecise, omesse o tardive dichiarazioni dei redditi, o altre dichiarazioni o comunicazioni. La stessa disposizione si applica con riferimento ad incompletezze, omissioni o ritardi nei pagamenti dovuti o nell'adempimento di altre obbligazioni di qualsiasi natura che avrebbero dovuto essere adempiute dall'Utente o da un membro del gruppo dell'Utente.

Quanto riportato nel presente paragrafo non implica per nessuna delle Parti la responsabilità per eventuali imposte sui redditi delle società o imposte dirette generalmente applicabili, o per qualsiasi analoga imposta su profitti o guadagni, che sia dovuta o richiesta all'altra Parte da qualsiasi autorità governativa o fiscale.

#### *10.2.5 Disposizioni Generali*

Nel caso in cui il ritardo nell'osservanza di dazi doganali, procedure o requisiti da parte dell'Utente o un membro del gruppo dell'Utente comporti per il Gestore un conseguente ritardo nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, l'Utente sarà responsabile di ogni possibile obbligazione o danno da ciò derivante (o a ciò correlato), fatta eccezione per tutte quelle obbligazioni, anche assunte nei confronti di terzi, e spese che sarebbero state comunque a carico del Gestore.



## **11. Programmazione e gestione delle manutenzioni**

L'efficiente gestione del Terminale richiede lo svolgimento di interventi manutentivi programmati, necessari per il controllo di tutte le sue componenti impiantistiche, i quali generano impatti sull'operatività del Terminale stesso, rendendo necessario un periodo di "fermo impianto".

FSRU Italia provvederà a pubblicare sul proprio sito internet, con anticipo rispetto alle procedure di conferimento di capacità di inizio Anno Termico, le comunicazioni inerenti agli interventi di manutenzione programmata e la durata degli stessi.

Al fine di garantire l'esercizio, in condizioni di piena funzionalità e sicurezza, di tutte le apparecchiature dell'impianto, l'Operatore interviene su tali strutture considerando:

- a. la disponibilità di parti di ricambio di apparecchiature "critiche" per la produzione;
- b. la possibilità di continuare ad esercire, in piena sicurezza e funzionalità, tali apparecchiature.

La valutazione negativa circa la disponibilità di cui al punto a. derivante da obsolescenza tecnica di alcuni componenti specifici non più disponibili sul mercato, comporta la necessità di sostituire l'apparecchiatura in oggetto con un'altra, dalle stesse funzionalità, ma di ultima generazione.

Anche qualora non fosse garantito l'esercizio sicuro ed affidabile di tali apparecchiature "critiche" (punto b.), a causa di usura delle relative parti meccaniche o problematiche simili, l'Operatore si troverebbe nella condizione di optare per una delle seguenti alternative:

- l'intera sostituzione dell'apparecchiatura;
- l'effettuazione di interventi mirati a ripristinarne la piena funzionalità.

Al fine di ottimizzare la fermata dell'impianto, FSRU Italia oltre a compiere i migliori sforzi per concentrare gli interventi in oggetto in un unico periodo dell'anno termico, provvede a pianificare gli interventi, per quanto possibile, in modo parallelo.

Per poter intervenire sulle apparecchiature "critiche", assicurando un adeguato livello di sicurezza durante il lavoro, l'impianto deve inoltre essere reso "gas-free", mediante un apposito



periodo transitorio di arresto per lo svuotamento delle tubazioni e la bonifica dell'area interessata, prima dell'effettuazione dell'intervento vero e proprio.

Oltre a ciò, va aggiunto che il Terminale richiede una fase di riavviamento, le cui attività principali sono relative al raffreddamento delle tubazioni, al riempimento ed avviamento del primo treno di produzione.

### ***11.1 Impatto degli interventi sui corrispettivi di rigassificazione***

Con riferimento agli interventi manutentivi in oggetto, FSRU Italia provvederà a programmare un numero di giorni di manutenzione dell'impianto pari a 16 giorni suddivisi in due distinte finestre per ciascun Anno Termico (giorni equivalenti a capacità intera).

Al superamento di tali limiti indicati, gli Utenti avranno diritto alla riduzione del Corrispettivo fisso maggiorato dal premio unitario determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al paragrafo 4 del presente documento in misura proporzionale alla riduzione effettiva dei quantitativi di GNL rigassificati.



## **12. Tempistiche del processo di primo conferimento**

Vengono di seguito riepilogate le tempistiche del processo di primo conferimento:

- [...] – Pubblicazione sul sito internet di FSRU Italia della Procedura e della Capacità Offerta.
- [...] – Termine per la presentazione della Richiesta di Conferimento.
- [...] – Termine per la comunicazione da parte di FSRU Italia degli esiti del conferimento.



### **13. Forza maggiore**

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sul Terminale di Rigassificazione, non imputabile al soggetto che la invoca, che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi dello stesso così come previsti nel Contratto di Rigassificazione fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti sopraindicati, costituiscono causa di Forza Maggiore gli eventi, fatti, atti e circostanze sottoindicati:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi, quali burrasche, maremoti, fulmini, terremoti, frane, inondazioni;
- incendi ed esplosioni;
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva;
- rotture imprevedibili o incidenti ad impianti o apparecchiature relativi allo scarico, allo stoccaggio e alla rigassificazione del GNL consegnato dall'Utente al Punto di Consegna, purché non dipendenti dal comportamento doloso o negligente dell'Operatore;
- ritardato avvio dell'esercizio del Terminale a causa del ritardo, non determinato dal comportamento doloso, negligente o omissivo di FSRU Italia, nelle tempistiche di realizzazione, collaudo e allacciamento del Terminale alla rete nazionale dei gasdotti, ivi inclusi il ritardo o mancato rilascio, nonché la revoca, dei permessi necessari;
- ritardato o mancato ottenimento, da parte di FSRU Italia, nonché revoca, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne l'avvio dell'esercizio del Terminale, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte di FSRU Italia;
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;



- cattive condizioni metereologiche che comportino riduzioni temporanee della capacità di rigassificazione, laddove non sia possibile procedere alla riprogrammazione (a titolo meramente esemplificativo: condizioni metereologiche che non consentano l'approdo in sicurezza delle navi ovvero variazioni della temperatura dell'acqua del mare).

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore, ai sensi del presente paragrafo, qualunque evento, fatto o circostanza si sia verificato al di fuori del Terminale di Rigassificazione.

### **13.1 Effetti**

La Parte che invoca la Forza Maggiore sarà sollevato da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Rigassificazione, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte che la invoca dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

### **13.2 Notifica**

La parte che invoca la Forza Maggiore sarà tenuta a notificare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

- il verificarsi dell'evento, fatto o circostanza che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel Contratto di Rigassificazione, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.



### **13.3 *Impatto sui corrispettivi di rigassificazione***

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità di rigassificazione a carico dell'Utente verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva del servizio di rigassificazione.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determinasse l'interruzione totale del servizio di rigassificazione, l'Utente sarà sollevato, pro-rata temporis, dal pagamento dei corrispettivi di rigassificazione ad esso associati.



#### **14. Informazioni**

Si prega di indirizzare eventuali richieste riguardanti la Procedura all'indirizzo e-mail di seguito indicato:

E-mail: [...]

Chiarimenti sulla Procedura potranno essere pubblicati sul sito internet all'indirizzo [...], mantenendo riservata l'identità del soggetto richiedente. In qualunque momento nel corso della Procedura FSRU Italia potrà fornire ulteriori informazioni che divengano disponibili.